La Cassazione: non è possibile liberare le somme per destinarle alla definizione agevolata

Pace fiscale, sequestro bloccato Il Fondo unico giustizia non paga le rate all'Erario

Pagina a cura di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti

l sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati tributari non può essere sbloccato nemmeno se la somma serve a pagare le rate della pace fiscale e quin-di a regolarizzare la posizione con il fisco. È quanto statuito dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sen-tenza 14738/2020, nell'ambito di procedimento penale per frode fiscale in cui veniva disposto, su somme di denaro nella disponibilità dell'indagato, il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca per equivalente, poi confermato al Tribunale del riesame. E sebbene la difesa dell'imprenditore con il ricorso proposto in Cassazione avesse lamentato la necessità di utilizzare il denaro per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del dl n. 119/2018 (c.d. «pace fiscale»), specificando che la somma, laddove restituita all'imprenditore, sarebbe stata vincolata al pagamento della rata calcolata per la «pace fiscale», e proponendo anzi che il denaro fosse versato diret-tamente nelle Casse erariali, la Cassazione ha negato la possibilità e spiegato che la natura pubblicistica della gestione del denaro sequestrato, il quale confluisce nel Fondo unico giustizia che ha delle regole operative particolari, esclude che il giudice o il pm possa disporne. L'unica cosa che l'autorità giudiziaria può ordinare è la restituzione pura e semplice, in tutto o in parte, della somma di denaro sequestrata, se e quando se ne verifichino le condizioni.

Il fatto. Nel caso esaminato dalla Suprema corte, che vedeva il ricorrente sottoposto a procedimento penale per i delitti di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al dlgs n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, nonché per i delitti di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), il Gip del Tribunale di Verona aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro, valori finanziari e beni immobili fino alla concorrenza di più di 17 milioni di euro, di cui circa 567 mila corrispondenti all'imposta complessivamente evasa in conseguenza dei reati tributari contestati.

Per tale somma il giudice aveva disposto il sequestro nei confronti delle società direttamente coinvolte am-

La sentenza per punti

Cass. pen. n. 14738/2020

La questione sottoposta alla cassazione

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati tributari può essere sbloccato se la somma serve a pagare le rate della pace fiscale e quindi a regolarizzare posizione con il fisco?

Norme invocate dalla difesa

Inapplicabilità

al caso di specie

Art. 12-bis dlgs 74/2000, che al comma 2 precisa che «la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta»

Ma la Suprema Corte ha chiarito che:

- il sequestro preventivo può essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione solo per evitare una inammissibile duplicazione sanzionatoria
- pertanto la controversia oggetto di definizione deve riguardare in tutto o in parte gli stessi fatti produttivi del profitto confiscabile
- mentre nel caso di specie oggetto di definizione agevolata erano varie annualità di imposta, ulteriori e diverse da quelle oggetto di imputazione

La risposta della Cassazione

Al di là dei casi in cui vi siano le condizioni per ordinare la restituzione pura e semplice, in tutto o in parte, del denaro sequestrato, la possibilità di disporre il sostanziale pagamento dei debiti tributari del contribuente mediante il trasferimento delle somme alle Casse erariali non è ammessa, poiché le stesse devono confluire nel Fondo unico giustizia

ministrate di fatto dal ricorrente, ovvero, in caso di impossibilità, nei confronti di quest'ultimo per un valore corrispondente.

La richiesta della difesa. Con successiva ordinanza, il Gip aveva rigettato la richiesta di revoca parziale del se-questro mediante restituzione della somma di 2.708.469 euro necessaria per aderire alla procedura di definizio-ne agevolata delle controversie tributarie di cui al dl 119/2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018 (c.d. pace fiscale), e poter fruire dei benefici, quali la riduzione di pena e l'inapplicabilità delle pene accessorie, previsti dal dlgs 74/2000 nel caso di estinzione del debito tributario. In particolare, il ricorrente aveva chiesto che il giudice autorizzasse direttamente il Fondo unico giustizia, depositario della somma, a pagare direttamente l'importo richiesto in restituzione.

Avverso l'ordinanza il ricorrente aveva proposto appello, definito dal Tribunale di Verona con plurime motivazioni tutte univocamente confermative del rigetto.

Specificamente, si rileva-

va, da un lato, come la somma chiesta in restituzione fosse in ogni caso di gran lunga superiore al profitto dei reati tributari (poiché riguardava per la gran parte i diversi delitti di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori), con conseguente impossibilità di utilizzarla per definire le pendenti controversie tributarie, le quali non erano nemmeno tutte riconducibili alle vicende oggetto di cautela.

Dall'altro lato, altresì, la c.d. pace fiscale di cui al dl n. 119 del 2018, art. 6, pur comprendendo misure che consentivano ai contribuenti, aderendo all'istituto entro il 31 maggio 2019, di regolarizzare la propria posizio-ne con il Fisco, versando le imposte dovute e definendo così le controversie tributarie con l'Agenzia delle entrate, non comportava il pagamento delle sanzioni e degli interessi e non era pertanto assimilabile alle «speciali procedure conciliative» che consentivano di fruire dei benefici di cui al dlgs n. 74 del 2000.

La difesa dell'imprenditore proponeva nuovamente ricorso, questa volta in Cassazione, ribadendo la necessità di utilizzare il denaro per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della c.d. «pace fiscale», proponendo che la somma venisse restituita all'imprenditore, vincolandone la destinazione al pagamento della rata calcolata, o versata direttamente nelle Casse erariali.

La decisione della Corte di cassazione. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando il sequestro a carico dell'inda-

Secondo i giudici di legitti-mità, infatti, la natura pubblicistica della gestione del denaro sequestrato, il quale confluisce nel Fondo unico giustizia che ha delle regole operative particolari, esclude che il giudice o il pm possano disporne. In sostanza, la possibilità di ordinare il pagamento dei debiti tributari del contribuente mediante il trasferimento delle somme sequestrate alle Casse erariali non è ammessa, poiché le stesse devono confluire nel Fug, e il provvedimento del giudice sarebbe pertanto abnorme perché emesso in carenza di potere.

L'unica cosa che l'autorità giudiziaria può ordinare è la restituzione pura e semplice, in tutto o in parte, della somma di denaro sequestrata, se e quando se ne verifichino le condizioni.

Inoltre, la Cassazione ha colto l'occasione per un chiarimento sull'operatività dell'art. 12-bis, dlgs 74/2000, ovvero della norma che dispone, al comma 1, che in caso di condanna (o patteggiamento) per un illecito penale tributario è obbligatoria la confisca,

Secondo i giudici di legittimità la natura pubblicistica della gestione del denaro sequestrato, che confluisce nel Fondo unico giustizia che ha delle regole operative particolari, esclude che il giudice o il pm possano disporne

anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto (coincidente, in sostanza, con l'imposta evasa), e al comma 2 precisa che «la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro», aggiungendo che comunque «nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».

Sul punto i Giudici hanno evidenziato che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto; tuttavia, la stessa produce effetti soltanto ove si verifichi l'evento futuro e incerto costituito dal mancato pagamento del debito tributario, rimanendo nel frattampa sospassa.

frattempo sospesa. Quanto alla possibile diminuzione del sequestro in misura corrispondente alle rate già corrisposte, seppur non sia stato messo in dubbio che in termini generali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, debba essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, per scongiurare una inammissibile duplicazione sanzionatoria, nel caso di specie, tuttavia, oggetto di definizione agevolata erano varie annualità di imposta, ulteriori e diverse da quelle oggetto di accusa.

Da qui il rigetto del ricorso dell'indagato con conferma del sequestro a suo carico.

© Riproduzione riservata—